



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA FINANZIARIA**

ATTO N. DEL 107

Torino, 01/03/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI EURO 238.639.378,26, CONCESSA DAL MEF, EROGATA PER EURO 119.319.689,13 IL 6 GIUGNO 2013 ED EURO 119.319.689,13 IL 4 NOVEMBRE 2013, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DAL 597 A 602, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

L'art. 1, comma 13, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i., consentiva agli Enti Locali che non erano in grado di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali fosse stata emessa fattura, o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di chiedere per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., al MEF, sulla base di apposito addendum stipulato tra i due Enti ai sensi del succitato D.L. n. 35 del 2013, l'anticipazione della liquidità necessaria per effettuare i predetti pagamenti.

Con nota n. 1801 del 30 aprile 2013, il suddetto Istituto riconobbe alla Città di Torino un'anticipazione di liquidità, per un importo complessivo di Euro 238.639.378,26, erogato per

l'importo di Euro 119.319.689,13 il 6 giugno 2013, per l'importo di Euro 119.319.689,13 il 4 novembre 2013. La suddetta anticipazione andava restituita, con piano d'ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e interessi, a tasso fisso, mediante il versamento di rate annuali rispettivamente pari a Euro 6.453.975,67 e 6.705.781,10 da corrispondere a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione (scadenza prima rata 31 maggio 2014 – scadenza ultima rata 31 maggio 2042 per la I erogazione e scadenza prima rata 01 febbraio 2015 – scadenza ultima rata 01 febbraio 2042 per la II erogazione).

Alla data del 1 gennaio 2022 l'importo dell'anticipazione ancora da restituire ammonta complessivamente ad Euro 195.775.079,74.

Il tasso di interesse applicato alla suddetta anticipazione, così come da comunicato n. 45 del 9 aprile 2013 del MEF, è risultato essere pari, per la I erogazione, al 3,302% annuo, mentre per la II erogazione, come da comunicato n. 145 del 2 settembre 2013 del MEF, è risultato essere pari al 3,440% annuo.

L'art. 1, commi dal 597 a 602, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di stabilità 2022), ha previsto per gli Enti Locali, che hanno contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso d'interesse annuo pari, o superiore al 3%, per il pagamento dei suddetti debiti, la possibilità di chiedere che i relativi piani d'ammortamento siano rinegoziati, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo i seguenti termini e condizioni:

- a. decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1 gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei piani di rimborso delle originarie erogazioni;
- b. tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1 gennaio 2022, pari all'1,673% annuo, così come determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo comunicato n. 9 del 12 gennaio 2022;
- c. la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);
- d. nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, l'ente deve corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 luglio 2022.

Dato atto che l'operazione di rinegoziazione produrrà un allungamento della durata dei piani di rimborso di cui in oggetto di nove anni con vantaggio sulle rate in scadenza fino all'Esercizio 2042 e maggiori oneri nel periodo 2043/2051.

Rilevato che l'operazione nel suo complesso comporta minori oneri finanziari per l'Ente quantificabili in Euro 23.238.846,06 oltre alla possibilità di ridurre l'ammontare annuo delle quote di rimborso dell'anticipazione ed il rispetto dell'art. 41, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da relazione prodotta dall'operatore indipendente Finance Active s.r.l., in data 18 febbraio 2022.

Visto il termine perentorio di adesione all'operazione del 18 marzo 2022 e valutato molto

opportuno, stante la consistente riduzione di tasso accordata rispetto a quello originario (- 1,698% medio annuo), avvalersi della suddetta proposta al fine di usufruire, sin dal presente esercizio, del relativo beneficio finanziario.

Dato atto che la stipulazione del contratto di rinegoziazione non costituisce novazione del contratto originario e che, pertanto, la concessione di anticipazione di liquidità continuerà ad essere regolata, per quanto non espressamente modificato, con i termini e le condizioni previsti nel medesimo contratto originario.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare tutte le attività finalizzate alla rinegoziazione del contratto di concessione di anticipazione di liquidità stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in nome e per conto del MEF, al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi delle norme citate in narrativa e sulla base delle condizioni e dei termini contenuti nel quinto atto aggiuntivo all'addendum di cui all'art. 1, comma 11 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, stipulato tra la Cassa Depositi e Prestiti ed il MEF in data 24 gennaio 2022, anticipazione che presenta un importo ancora da restituire, al 1 gennaio 2022, pari a Euro 195.775.079,74;
2. di autorizzare l'invio della domanda di rinegoziazione alla Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito del contratto di concessione di anticipazione di liquidità, delle due erogazioni, corrisposte rispettivamente il 6 giugno 2013 ed il 4 novembre 2013, riportate nell'allegato elenco (**all. 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare l'impegno a rimborsare l'importo ancora da restituire in rate annuali, costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei piani di rimborso delle originarie erogazioni, così come rideterminate nell'allegato elenco sulla base del nuovo tasso fisso annuo, e dei termini contenuti nel quinto atto aggiuntivo all'addendum di cui all'art. 1, comma 11 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, stipulato tra la Cassa Depositi e Prestiti ed il MEF in data 24 gennaio 2022.
4. di autorizzare l'adeguamento della rata in scadenza nell'anno 2022 che pertanto viene calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione e la quota interessi calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del nuovo tasso di

interesse;

5. di dare atto che con l'operazioni di rinegoziazione della suddetta anticipazione risulta rispettato il requisito previsto dall'articolo 41, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero la riduzione del valore finanziario delle passività totali rinegoziate a carico dell'Ente, come verificato dall'operatore indipendente "Finance Active S.r.l." (**all. 2**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di iscrivere le rate annue di cui l'Ente è debitore per il rimborso dell'anticipazione di liquidità, comprensive di capitale ed interesse, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato (2022 - 2051), nonché a soddisfare per tutta la durata dell'anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall'art. 159, comma 3, del TUEL;
7. di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, di far rispettare al nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente determinazione e a comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la ragione sociale del nuovo Tesoriere;
8. di dare mandato al Direttore Finanziario, o al Dirigente delegato, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;
9. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'urgenza è determinata dalla necessità di attivare al più presto possibile la procedura di rinegoziazione dell'anticipazione presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elena Brunetto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-107-2022-All_1-Allegato_1.pdf
2. DEL-107-2022-All_2-Allegato_2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento